

Roma, 5 maggio 2023

Prot. n. 32

**On.le Francesco Paolo Sisto**  
Viceministro della Giustizia

**Dott. Alberto Rizzo**  
Capo di Gabinetto

*e per conoscenza*

**Dott. Gaetano Campo**  
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

**Dott.ssa Mariaisabella Gandini**  
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: *mobilità in uscita del personale dell'amministrazione giudiziaria*

Come è noto il decreto legge 168/2016, art. 4, comma 2, convertito nella legge 25 ottobre 2016, n. 197, dispone, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127 che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2023, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia (art. 8, comma 4, decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022). Tale divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso ed a quelli presso gli organi costituzionali.

Tale norma, la cui *ratio* era quella di evitare una migrazione di personale dalla Giustizia verso altre pubbliche amministrazioni e quindi un peggioramento della condizione dell'amministrazione già sofferente innanzitutto (e principalmente) per la carenza di personale, è stata subito censurata dalla CISL in quanto discriminatoria nei confronti dei lavoratori della Giustizia già penalizzati dalla gravissima condizione dell'amministrazione, ben nota a tutti.

Il divieto di mobilità in uscita, emanato in costanza di blocco del *turnover*, aveva una vigenza originariamente limitata al 31 dicembre 2019. Successivamente la stessa è stata prorogata di anno in anno, al momento fino al prossimo 31 dicembre, ad onta della imponente politica assunzionale che è stata posta in essere dal Ministero per sopperire ai vuoti di organico e che non trova precedenti nella storia della Giustizia. La stessa, esaurita la fase della mobilità in entrata da altre pubbliche

amministrazioni, realizzata attraverso tre bandi, di cui l'ultimo di mobilità obbligatoria, ha determinato, a partire dal 2017, l'immissione nei ruoli di migliaia di lavoratori a tempo indeterminato, giusta concorsi banditi sia dall'amministrazione giudiziaria sia da RIPAM (concorsi per operatori giudiziari, assistenti giudiziari, cancellieri esperti, funzionari giudiziari, direttori) nonché l'immissione nei ruoli di migliaia di lavoratori a tempo determinato reclutati ex DL 80/2021 (PNRR Giustizia) ed assegnati a Tribunali, Corti di Appello e Cassazione (funzionari addetti all'ufficio per il processo) ed a tutti gli uffici giudiziari (figure cd tecniche per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR).


Il divieto previsto dal citato art. 4 non ha però sortito gli effetti sperati. L'emorragia di lavoratori dalla Giustizia verso le altre pubbliche amministrazioni, che il divieto voleva scongiurare, c'è stata lo stesso. Oltre ai lavoratori collocati a riposo per raggiunti limiti di età, infatti, in centinaia hanno lasciato gli uffici giudiziari, soprattutto tra i vincitori degli ultimi concorsi. Questi concorsi, prevedendo di regola una durissima selezione, hanno determinato l'assunzione, anche in area seconda, di lavoratori particolarmente qualificati e preparati i quali, avendo superato anche altri concorsi (compreso quello in magistratura), hanno scelto di lasciare l'amministrazione. È questo un dato che deve far riflettere: l'amministrazione giudiziaria non ha più *appeal* verso coloro che aspirano al lavoro pubblico, soprattutto verso quelli più giovani e più qualificati. Il salario accessorio più basso tra le pubbliche amministrazioni, vieppiù pagato colpevolmente con anni di ritardo, una disorganizzazione a livello centrale e periferico (la metà degli uffici giudiziari non ha un dirigente) che sovente determina una confusione dei ruoli negli uffici, carichi di lavoro in molti casi insopportabili, determinati anche da organici sottodimensionati e mal distribuiti sul territorio e da carenze di personale, una mobilità ordinaria bloccata da anni adonta degli accordi conclusi anche di recente con l'amministrazione, a differenza di altre amministrazioni pubbliche prospettive di carriera praticamente inesistenti, a tacer d'altro hanno indotto, chi poteva, a lasciare l'amministrazione giudiziaria per altri impieghi pubblici ed a percepire tale passaggio come una liberazione.

Il divieto di cui all'art. 4 cit., oltre a dimostrarsi inefficace, non è stato applicato in maniera univoca ai lavoratori degli uffici giudiziari ed in particolare a coloro che, avendo partecipato con successo alle procedure di mobilità verso altre pp aa, hanno chiesto al Ministero il nulla osta al transito. Paradigmatico è quanto accaduto ai lavoratori che hanno aderito al bando di mobilità in posizione di comando verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la transizione digitale, pubblicato a fine 2022, e che hanno superato la selezione dallo stesso prevista: mentre uno sparuto numero di essi ha ottenuto il nulla osta al transito, altri hanno ricevuto il diniego a motivo del divieto previsto dall'art 4 DL 168/2016. Tale disparità di trattamento, fondata su non meglio precisati criteri discrezionali, si pone in contrasto con la imparzialità che *ope legis* deve connotare l'agire della pubblica amministrazione e non tiene conto, nel caso di specie, che, secondo l'opinione degli altri dipartimenti della Giustizia (ed in passato anche dello stesso DOG), è atto dovuto il comando verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto organo costituzionale. Il Presidente del consiglio, invero, è organo collocato, assieme al Consiglio dei ministri, in posizione centrale all'interno dell'apparato governativo ed è, in ogni caso, investito di poteri che, direttamente previsti dalla Costituzione e strettamente funzionali alla definizione ed attuazione dell'indirizzo politico dell'Esecutivo, pongono lo stesso e la sua struttura amministrativa in posizione diversa da quella riservata agli altri ministri ed ai loro apparati serventi. Analogo è stato il comportamento dell'amministrazione nei confronti dei lavoratori che hanno aderito al bando di mobilità temporanea verso l'INPS. Infatti, secondo quanto risulta, solo alcuni di quelli che hanno superato la selezione hanno avuto il nulla osta in uscita. Tutti gli altri sono rimasti fermi al palo.

*Sic stantibus rebus*, la CISL chiede che il divieto di cui in premessa venga abrogato e che, come viene attuata periodicamente la mobilità in entrata verso la Giustizia, così sia consentita la mobilità in uscita dalla Giustizia ai lavoratori che aderiscono ai bandi di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni e che superano le relative selezioni. Infine la CISL chiede che, in ogni caso, siano chiariti, in ossequio al principio della trasparenza, i criteri sulla base dei quali l'amministrazione della Giustizia concederà o negherà il predetto nulla osta in uscita.

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile  
Eugenio Marra



Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>

Data venerdì 5 maggio 2023 - 14:46

## **mobilità in uscita del personale dell'amministrazione giudiziaria**

---

### **Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 05/05/2023 alle ore 14:46:40 (+0200) il messaggio "mobilità in uscita del personale dell'amministrazione giudiziaria " proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" ed indirizzato a "prot.dog@giustiziacert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** opec21004.20230505144638.00047.84.1.53@pec.aruba.it

---

### **Delivery receipt**

The message "mobilità in uscita del personale dell'amministrazione giudiziaria " sent by "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it", on 05/05/2023 at 14:46:40 (+0200) and addressed to "prot.dog@giustiziacert.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** opec21004.20230505144638.00047.84.1.53@pec.aruba.it

---

#### **Allegato(i)**

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)